

Le nuove regole in tema di *transfer pricing*

Ottobre 2010

Premessa

La recente manovra correttiva dei conti pubblici ha introdotto una misura volta ad aumentare l'efficacia dell'azione di controllo dell'Amministrazione Finanziaria sulle operazioni rientranti nella disciplina del *transfer pricing*⁽¹⁾.

In particolare, l'art. 26 del provvedimento di legge introduce un nuovo comma nell'art. 1, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, in tema di sanzioni applicabili in caso di presentazione di dichiarazione dei redditi infedele.

La nuova norma attendeva l'adozione di un Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate per trovare piena regolamentazione, emesso lo scorso 29 settembre⁽²⁾.

Di seguito si descrivono le novità salienti.

I destinatari del nuovo regime

I contribuenti interessati alla nuova disciplina sanzionatoria sono le società che attuano scambi commerciali di beni e servizi con altre compagnie estere facenti parte del medesimo gruppo.

La materia, altrimenti nota come *transfer pricing*, trova la propria regolamentazione fiscale

nell'art. 110, comma 7, d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).

La norma impone l'attribuzione del valore normale ai beni e ai servizi trasferiti tra società infragruppo appartenenti a Paesi diversi⁽³⁾.

La finalità è evidentemente antielusiva, giacché si intendono ostacolare, in tal modo, gli arbitraggi fiscali derivanti dal trasferimento di materia imponibile da un Paese all'altro.

La nuova normativa sanzionatoria

In linea generale, nel caso in cui l'Amministrazione Finanziaria rilevi l'infedeltà della dichiarazione dei redditi che abbia prodotto il versamento di una minore imposta, la sanzione applicabile è compresa tra il 100% ed il 200% della maggiore imposta accertata (art. 1, comma 2, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471).

Con la novella in commento, il legislatore ha reso inoperante la sanzione qualora il contribuente, destinatario della disciplina sul *transfer pricing*, mantenga una condotta collaborativa con il Fisco.

Si tratta, nel dettaglio, della detenzione di una particolare documentazione, capace di

¹⁾ La manovra correttiva è stata adottata con il d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella l. 30 luglio 2010, n. 122.

²⁾ Provvedimento prot. 2010/137654 consultabile alla pagina www.agenziaentrate.gov.it.

³⁾ Per valore normale si intende, in linea di massima, il prezzo mediamente applicato per i beni e i servizi del medesimo tipo in condizioni di libera concorrenza ed al medesimo stadio di commercializzazione. Per una puntuale definizione si rinvia al combinato disposto di cui agli artt. 9, comma 3, e 110, comma 2, d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917.

dimostrare il metodo di valutazione dei prezzi di trasferimento adottato dall'impresa (il valore normale sopra citato).

Il Provvedimento della Agenzia delle Entrate descrive la tipologia e la qualità della documentazione capace di dimostrare l'idoneità del prezzo di trasferimento.

La sanzione generale non è applicabile laddove il contribuente consegni la documentazione, completa e veritiera, al Fisco nell'occasione di una attività istruttoria.

La documentazione rilevante

Due sono i (macro) documenti in cui devono essere raccolte le informazioni richieste: il *Materfile* ed il Documento Nazionale.

Del primo documento si evidenziano, tra le voci più importanti, (i) le informazioni attinenti alla struttura del gruppo societario, (ii) i flussi e le tipologie delle operazioni infragruppo e (iii) la politica di determinazione dei prezzi di trasferimento.

Il Documento Nazionale, invece, contiene le informazioni relative alla società italiana quali, ad esempio, (i) la sua struttura operativa, (ii) l'analisi di comparabilità dei prezzi dei beni e servizi oggetto di scambio e (iii) la descrizione delle operazioni infragruppo.

Gli adempimenti legati ai documenti varia in relazione alla tipologia di società.

Le imprese controllate facenti parte di un gruppo multinazionale, ad esempio, devono compilare esclusivamente il Documento Nazionale.

La documentazione deve essere esibita, rigorosamente in formato elettronico, entro dieci giorni dalla richiesta.

Entro sette giorni dalla eventuale richiesta integrativa, il contribuente deve esibire informazioni supplementari⁴⁾.

A tali condizioni, la società può beneficiare della disapplicazione della sanzione prevista al comma 2 dell'art. 1, d.lgs. cit.

Si segnala, infine, che in sede di dichiarazione dei redditi il contribuente dovrà informare il Fisco di possedere la documentazione rilevante.

* * *

Il presente documento è una nota di studio; quanto ivi riportato non può essere utilizzato o interpretato quale parere riferito a una o più transazioni, adottato o comunque preso a riferimento da chiunque, ivi inclusi i consulenti legali, per qualsiasi scopo diverso dalla analisi generale delle questioni in esso affrontate.

La riproduzione del presente documento è consentita purché ne venga citato il titolo e la data accanto alla indicazione: Orrick, Herrington & Sutcliffe, Newsletter – Italian Tax Department.

Alessandro Mainardi

amainardi@orrick.com

Giovanni Leoni

gleoni@orrick.com

Luca Di Nunzio

ldinunzio@orrick.com

Orrick, Herrington & Sutcliffe

www.orrick.com

⁴⁾ Il mancato rispetto dei termini di dieci e sette giorni impedisce l'applicazione della norma premiale.